



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI BIENNALI.

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 3 – Criteri di valutazione
- Art. 4 – Commissione di valutazione
- Art. 5 – Valutazione negativa
- Art. 6 – Reclami
- Art. 7 – Attribuzione dello scatto stipendiale
- Art. 8 – Disciplina applicabile
- Art. 9 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il sistema di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale per la progressione economica per classi dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, in servizio presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi.
3. La valutazione concerne il periodo di servizio utile ai fini della maturazione dello scatto stipendiale.
4. L'esito della valutazione consiste in un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.
5. Gli oneri per l'attribuzione degli scatti stipendiali sono a carico del Bilancio di Ateneo.

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande

1. L'attribuzione della classe stipendiale superiore al compimento di un periodo di servizio utile (biennio) è subordinata ad apposita richiesta formulata dall'interessato ed all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. La valutazione avviene semestralmente. L'avvio della procedura e l'elenco dei soggetti interessati alla valutazione sono stabiliti con decreto del Rettore pubblicato all'Albo on line di Ateneo nel mese di luglio (valutazione di coloro che hanno maturato il periodo di servizio utile entro il 30 giugno) e di gennaio (valutazione di coloro che hanno maturato il periodo di servizio utile entro il 31 dicembre).
3. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda corredata da una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali espletate nei seguenti periodi temporali:
 - attività didattiche svolte nei due anni accademici precedenti quello in cui si matura il passaggio alla nuova classe;
 - attività di ricerca svolte nei tre anni solari precedenti a quello in cui si matura il diritto alla classe successiva;
 - attività gestionali svolte nei due anni accademici precedenti a quello in cui matura il diritto alla classe successiva.
4. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo, all'avvio del semestre di valutazione, ed è trasmesso via posta elettronica ai soggetti interessati.
5. La mancata presentazione della richiesta di partecipazione al primo bando utile per il docente che ha maturato il diritto alla valutazione, di cui al presente Regolamento, non produce effetti negativi. In tal caso, il docente è legittimato a presentare nuovamente la richiesta al bando successivo, fermo restando il periodo di valutazione e la data di maturazione dello scatto.
6. Se il docente non presenta la richiesta nemmeno nel bando successivo, la mancata presentazione è equiparata a valutazione negativa e la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il docente può reiterare la richiesta dopo che sia trascorso almeno un anno accademico con relativo posticipo di un anno della decorrenza giuridica ed economica di maturazione della classe.

Art. 3 – Criteri di valutazione

1. La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.
2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se nel periodo accademico previsto al precedente art. 2, comma 3, il docente ha svolto i compiti didattici e di servizio agli studenti assegnati dalle Strutture didattiche di afferenza, così come indicato nel Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente, ed ha provveduto agli obblighi relativi alla compilazione e consegna del registro delle lezioni.
3. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se nel periodo solare previsto al precedente art. 2, comma 3, il docente ha pubblicato almeno due prodotti di ricerca validi ai fini del più recente processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) bandito dall'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR), nonché conferito al Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS).
4. Il requisito di cui al comma 3 è soddisfatto anche da una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in classe A secondo l'Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici o sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come impact factor per la banca dati WOS o corrispondenti indicatori di impatto per la banca dati SCOPUS, almeno in una subject category, per i settori bibliometrici o una sola pubblicazione classificabile come monografia valutabile ai fini VQR.
5. La valutazione delle attività gestionali si basa sugli incarichi attribuiti e sulla regolarità di partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento di afferenza nel periodo accademico previsto dal precedente art. 2, comma 3. Costituisce elemento di valutazione positiva avere assolto agli incarichi gestionali eventualmente attribuiti e avere partecipato alle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza con una presenza non inferiore al cinquanta per cento delle sedute ordinarie e straordinarie sulla base delle risultanze dei verbali delle adunanze.
6. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, i requisiti richiesti saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento e valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4. Ai medesimi fini la Commissione terrà conto delle esenzioni delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.
7. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2, comma 3 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
8. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di valutazione da parte della Commissione, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati ai commi 2, 3 e 5 e fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 4, 6 e 7.
9. Il personale docente cessato oppure in quiescenza è incluso nell'elenco dei docenti individuati per la valutazione, se la data di maturazione dell'anzianità utile per la presentazione della domanda coincide con un periodo in cui il docente era in servizio.
10. Non può in alcun caso essere riconosciuta l'attribuzione delle classi stipendiali a coloro i quali, nel periodo utile alla maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione si siano resi responsabili di violazioni del Codice etico d'Ateneo e queste siano state accertate con provvedimento definitivo, ovvero a coloro che abbiano subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre docenti, di cui almeno uno di prima fascia, con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio dell'Università tra i professori in ruolo nell'Ateneo che non siano soggetti a valutazione nel corso dell'anno solare in cui è chiamata a svolgere le funzioni la Commissione di valutazione.
2. Non possono far parte della suddetta Commissione coloro che abbiano un grado di parentela sino al quarto grado compreso con i soggetti chiamati alla valutazione.
3. La Commissione è nominata annualmente con decreto rettorale entro il 31 gennaio e conclude i lavori entro il 30 settembre (procedura di luglio) e il 31 marzo (procedura di gennaio).
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti e può utilizzare strumenti telematici di lavoro collegiale. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
5. Il Rettore, con proprio decreto pubblicato sul sito dell'Ateneo, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale ai competenti uffici della Direzione generale da parte della Commissione e dispone la conseguente attribuzione della progressione economica. Della pubblicazione è data notizia al personale interessato mediante comunicazione trasmessa via email.

Art. 5 – Valutazione negativa

1. In caso di valutazione negativa la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, con relativo posticipo di un anno della decorrenza giuridica ed economica di maturazione della classe.
2. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 6 – Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, l'interessato può presentare reclamo motivato alla Commissione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 4, comma 5. Sul reclamo si esprime la Commissione entro 20 giorni dalla ricezione dello stesso.

Art. 7 – Attribuzione dello scatto stipendiale

1. Entro 30 giorni dall'adozione del Decreto di cui all'articolo 4, comma 5, il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.
2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono retroattivamente dalla data di maturazione del diritto, gli effetti economici decorrono retroattivamente dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Art. 8 – Disciplina applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo online di Ateneo del relativo Decreto rettorale di emanazione.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione Normativa.
3. Per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato avente titolo all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale la valutazione è effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai sensi dell'articolo 6 comma 14 della Legge 30 dicembre 2010 numero 240, emanato con Decreto rettorale n. 75, del 31 ottobre 2017.